

AGEVOLAZIONI

Carbon tax III° trimestre 2019: dichiarazione entro il 31 ottobre

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Con la [nota n. 137903/RU del 26 settembre 2019](#) l'Agenzia delle dogane ha riepilogato (come ogni anno), le condizioni per accedere all'agevolazione detta **carbon tax**, con riferimento al **terzo trimestre 2019**.

La **misura del beneficio riconoscibile**, in attuazione dell'[articolo 24-ter, comma 1, D.Lgs. 504/1995](#) e del punto 4-bis dell'allegata [Tabella A](#), è pari a **214,18 euro per mille litri di prodotto**, in relazione ai **consumi effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2019**.

L'agevolazione in commento spetta per:

a) **l'attività di trasporto merci** con veicoli di massa massima complessiva **pari o superiore a 7,5 tonnellate**, esercitata da:

1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli **autotrasportatori di cose per conto di terzi**;
2. persone fisiche o giuridiche munite della **licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio** e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
3. imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.

b) **l'attività di trasporto svolta da:**

1. **enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto** di cui al [D.Lgs. 422/1997](#), ed alle relative leggi regionali di attuazione;
2. imprese esercenti **autoservizi interregionali** di competenza statale di cui al [D.Lgs. 285/2005](#);
3. imprese esercenti **autoservizi di competenza regionale** e locale di cui al citato [D.Lgs. 422/1997](#);
4. imprese esercenti **autoservizi regolari** in ambito comunitario di cui al [Regolamento \(CE\) 1073/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

c) **l'attività di trasporto persone** effettuata da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 rientra tra le **fattispecie escluse dal campo di applicazione**

dell'agevolazione, il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore (L. 208/2015 - Legge di Stabilità 2016).

Per ottenere il rimborso dell'importo spettante, ai fini della **restituzione in denaro** o **dell'utilizzo in compensazione** dello stesso, i soggetti di cui alle lettere a), b), e c) presentano **un'apposita dichiarazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente**, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con **D.P.R. 277/2000**, pubblicato nella G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2000. In particolare, per quanto riguarda i consumi di gasolio effettuati **tra il 1° luglio ed il 30 settembre dell'anno in corso**, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dovrà essere **presentata entro il 31 ottobre 2019**.

La domanda va **presentata in formato cartaceo o in via telematica**. Nel primo caso è comunque possibile utilizzare l'apposito software, disponibile sul sito dell'Agenzia delle dogane, per la compilazione e la stampa della dichiarazione che dovrà essere **riprodotta su supporto informatico** (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla dichiarazione. Nel secondo caso, invece, la presentazione telematica avviene tramite il **Servizio Telematico Doganale - E.D.I.**, previa abilitazione (modalità obbligatoria per gli autotrasportatori comunitari).

Per la fruizione dell'agevolazione in **compensazione tramite modello F24** occorre utilizzare il **codice tributo 6740**; i crediti sorti con riferimento ai consumi **relativi al secondo trimestre dell'anno 2019** potranno essere utilizzati in compensazione entro la fine dell'anno successivo a quello di maturazione (**entro il 31 dicembre 2020**). Da tale data decorre il termine, previsto dall'[articolo 4, comma 3, D.P.R. 277/2000](#), per la **presentazione dell'istanza di rimborso** in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale potrà essere presentata **entro il 30 giugno 2021**.

A norma dell'[articolo 61, comma 2, D.L. 1/2012](#), rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall'[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#); tali crediti, pertanto, **potranno essere compensati anche quando l'importo complessivo annuale dei crediti d'imposta indicati nel quadro RU del modello Redditi superi il limite di 250.000 euro**.

Per quanto riguarda, infine, la **documentazione da utilizzare per giustificare gli avvenuti consumi**, gli esercenti l'attività di trasporto sopra indicati sono tenuti a **comprovare i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto**, alla luce dell'abrogazione della c.d. "scheda carburante"; si ricorda a tal proposito che è **obbligatorio, ai fini della fruizione del rimborso, l'indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo** rifornito da impianti di distribuzione carburanti ([nota n. 64837/RU del 7 giugno 2018](#) della Direzione centrale delle dogane). Trattasi delle particolari finalità richiamate dal paragrafo 1.1 della [circolare 8/E/2018](#) dell'Agenzia Entrate, al ricorrere delle quali va inserito anche nella fattura elettronica **l'elemento identificativo del mezzo di trasporto**.

Seminario di specializzazione

IL PROCESSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)